

REGOLAMENTO INTERNO

***CODICE
DI
AUTODISCIPLINA***

Delibera CdA del 21.03.2011

INDICE

CAPITOLO 1 – PREMESSA	3
Introduzione	3
CAPITOLO 2 – COMPORTAMENTI	4
Obblighi di riservatezza	4
Operazioni personali	4
Procuratori o incaricati dei Clienti	4
Rapporti con la stampa e con soggetti esterni	5
Comportamento personale	5
CAPITOLO 3 – GOVERNANCE	6
Premessa	6
Qualità e comportamenti di Governance	6
CAPITOLO 4 – OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	7
Premessa	7
Art 136 del TUB	7
Art 45 dello Statuto Sociale	7
Approfondimento	8
Esclusioni	9
Delibera di un organo delegato	9
Delibera generica	9
Approvazione dell’Organo di Controllo	9
Delibera nei confronti di un Sindaco	9
CAPITOLO 5 – CONFLITTO DI INTERESSE PER GLI ESPONENTI AZIENDALI	10
Casi di conflitto	10
Rapporti professionali	10
Erogazioni liberali	10
Informativa verso il CdA e verso il Collegio Sindacale	10
CAPITOLO 6 – ULTERIORI FONTI NORMATIVE	11
Premessa	11
Art. 23 T.U.B.	11
Art. 137 T.U.B.	11
Art. 2359 codice civile	12
Art. 2391 codice civile	12
Art 53 T.U.B. (Vigilanza Regolamentare)	12
ALLEGATO 1 – NORMA TRANSITORIA	14

Aggiornamento 11.11.2010 – Modificato par 2.2, 4.4

Aggiornamento 21.03.2011 – Rimosso punto 5 Allegato 1

CAPITOLO 1 – PREMESSA

1.	
1.1	Introduzione
	<p><i>Abbiamo bisogno di scrivere leggi e regolamenti quando ogni azione non trova riscontri positivi nei rapporti tra le parti.</i></p> <p><i>Perché un codice di autodisciplina?</i></p> <p><i>Esistono leggi, norme, disposizioni contrattuali che si sono occupate di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo, operatività, presso la Banca.</i></p> <p><i>Non è questa quindi una raccolta di norme; è un atto che ha ragione di essere perché chi decide di adottarlo autonomamente considera un valore il rispetto delle regole, soprattutto di quelle non scritte.</i></p> <p><i>Lavorare a qualsiasi livello nel Credito Cooperativo impone di considerare la valenza sociale dell'incarico a cui si è preposti come un alto valore che si esplicita in una trasparenza di comportamento, in un impegno quotidiano alla correttezza e lealtà. Questo impegna ogni operatore più di qualunque norma scritta perché coinvolge la sfera personale di ciascuno.</i></p> <p><i>La centralità della persona si esplica quindi in un impegno che va anche al di fuori della codifica professionale della propria mansione, del proprio interesse, del proprio contingente tornaconto.</i></p> <p><i>Riflettere su un codice di autodisciplina significa dare peso all'aspetto più intangibile del lavoro bancario, che dà connotazione all'operatività quotidiana: la fiducia.</i></p> <p><i>Formare fiducia, guadagnare fiducia, vivere la fiducia, sono i gesti che da soli permettono il pieno rispetto di ogni norma e regolamento.</i></p> <p style="text-align: right;">Il Direttore</p>

CAPITOLO 2 – COMPORAMENTI

2.	
2.1	Obblighi di riservatezza
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Dipendenti della Banca sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione. Essi, pertanto, non possono rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza. 2. Le informazioni aventi carattere confidenziale possono essere diffuse nell'ambito delle strutture ed uffici della Banca solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro. 3. Ad eventuali richieste di informazioni che pervengono da Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine, Legali esterni, è consentito rispondere esclusivamente a seguito di istanza scritta e, se trattasi di legale esterno, l'istanza deve essere controfirmata da chi ha potere di conoscere i dati. 4. Tutto quanto sopra, facendo comunque ferme tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, introdotte dal D.Lgs. 196/2003.
2.2	Operazioni personali
	<p>Fatte salve le disposizioni già emanate in tema di Processo Finanza, si dispongono i seguenti limiti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, Dipendenti non possono utilizzare informazioni confidenziali ricevute dai clienti o di cui comunque dispongano in ragione delle proprie funzioni per effettuare operazioni personali, anche per interposta persona. 2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 è vietato effettuare acquisti o vendite o altre operazioni su strumenti finanziari prive di adeguata copertura. 3. Per le operazioni richieste da tutto il Personale, ferme restando le regole generali sopra enunciate, il Risk Controlling effettuerà apposite rilevazioni inviandole al Direttore. 4. Tutte le transazioni che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il Dipendente sia titolare, contitolare o delegato sono eseguite obbligatoriamente da altro Dipendente in quanto la procedura prevede un blocco. 5. Al Personale Dipendente è vietato effettuare operazioni nelle quali egli abbia un interesse personale in conflitto con quello del Cliente (ad es. operazioni su rapporti intestati a parenti e affini entro il 4° grado). Il Dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà notizia ai propri Responsabili i quali valutano l'opportunità di sollevare il Dipendente dallo specifico incarico. Lo stesso divieto si applica agli Amministratori, Sindaci, Direttore Generale della Banca. 6. Al Personale Dipendente è fatto divieto di operare in strumenti finanziari derivati. 7. Al Personale Dipendente è fatto divieto di accendere cassette di sicurezza presso la stessa Filiale in cui opera. Il Divieto si estende anche agli addetti dell'Area, relativamente alla Filiale di insediamento.
2.3	Procuratori o incaricati dei Clienti
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla Banca è vietato stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni, effettuare operazioni con clienti che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono Amministratori, Sindaci, Dipendenti della Banca stessa. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora il cliente sia coniuge se non legalmente separato, parente o affine sino al quarto grado del procuratore o dell'incaricato. 3. Agli Amministratori, Sindaci, Dipendenti della Banca è fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui al comma 1. 4. Ai Dipendenti è fatto divieto di ricevere procura su cassette di sicurezza a chiunque intestate.

2.	COMPORAMENTI
2.4	Rapporti con la stampa e con soggetti esterni
	<ol style="list-style-type: none"> 1. I rapporti della Banca con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità ed indipendenza, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore. 2. Nei suddetti rapporti ed in quelli con i Clienti è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di altra natura allorché finalizzati ad ottenere vantaggi impropri. 3. I Dipendenti che dovessero comparire a pubbliche manifestazioni incontri o riunioni saranno tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e comunque non potranno utilizzare nome e marchio della Banca, salvo autorizzazione del Direttore Generale. 4. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati al Direttore Generale ed agli Organi superiori. 5. Particolare attenzione deve essere posta dal Dipendente che assumesse cariche pubbliche a qualsiasi livello. 6. I Dipendenti non possono spendere in alcun modo il nome della Banca, se non appositamente autorizzati dalla Direzione Generale, in manifestazioni, iniziative o altro. 7. I Dipendenti in quiescenza non si presenteranno come candidati per le cariche sociali per almeno due mandati dalla messa a riposo. 8. Di norma, la domanda di ammissione a Socio da parte dei Dipendenti potrà essere avanzata solo dopo cinque anni di servizio presso la Banca (si ritengono esclusi i Dipendenti in forza alla data di emanazione di queste disposizioni).
2.5	Comportamento personale
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il comportamento personale, anche al di fuori dell'ambito lavorativo, deve sempre essere improntato alla massima correttezza e serietà e quindi irreprensibile. Questo in quanto nelle Bcc il comportamento di ognuno si ripercuote inevitabilmente sull'immagine e sulla reputazione dell'Istituto. 2. Nei rapporti con i colleghi, il comportamento sarà improntato all'ascolto, alla disponibilità, alla cortesia.

CAPITOLO 3 – GOVERNANCE

3.	
3.1	Premessa
	<p>Le vigenti disposizioni del diritto societario, accompagnate da quelle di Vigilanza, sono indirizzate verso una sempre maggiore consapevolezza, da parte degli Esponenti Aziendali, sull'assunzione del proprio ruolo, sottolineando responsabilità e complessità della funzione assunta.</p> <p>Per questo, si ritiene utile e importante la seguente elencazione di principi che caratterizzano l'attività di governance della Banca.</p>
3.2	Qualità e comportamenti di Governance
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni Amministratore e Sindaco si impegna in primo luogo a qualificare la propria presenza tramite uno specifico percorso formativo, che di norma fa riferimento alle occasioni fornite dalla Federazione Regionale Bcc; è auspicabile per ciascuno un percorso formativo anche a livello aziendale che vada a recuperare l'eventuale mancata conoscenza di quelle problematiche che l'odierna e complessa operatività bancaria presenta. 2. Il legame con il territorio deve essere sempre più testimoniato da una partecipazione sentita ed ampia per la crescita della Banca e, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascuno territorio o zona, l'integrazione e la visione comune devono essere valori sentiti e ricercati. A tale fine, i Vertici Aziendali si impegnano a: <ul style="list-style-type: none"> - fare in modo che ogni cliente (a qualunque categoria appartenga) possa entrare con piacere nella compagine sociale e con forte senso di appartenenza; - che questo senso di appartenenza venga sempre più sviluppato con una forte vicinanza ai Vertici Aziendali e che porti ad una sempre più alta e attiva partecipazione alla vita ed agli eventi societari; - cercare di incentivare e motivare l'ingresso nella base sociale da parte dei giovani, offrendo loro possibilità effettive di integrazione nella vita della Banca. 3. Pur privilegiando sempre la continuità di governance, si indica un numero massimo di mandati (quattro), giudicandoli sufficienti per un contributo costruttivo verso la Bcc e per la preparazione dei successori. 4. Di norma, l'età degli esponenti aziendali non deve superare i 70 anni. 5. L'amministratore che, durante l'espletamento del proprio mandato, venga a ricoprire incarichi di natura politica rinuncerà all'incarico di membro del consiglio di amministrazione della Banca.

CAPITOLO 4 – OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

4.	
4.1	Premessa
	<p>Le seguenti disposizioni contengono gli indirizzi di massima a cui questa Banca tende, nella valutazione delle situazioni aventi ad oggetto obbligazioni assunte dai propri Esponenti, impegnandosi ad attenersi, caso per caso, a criteri di condotta ispirati a scrupolo e rigore, riconoscendo estrema importanza alla materia.</p> <p>Pur riconoscendo che la materia è disciplinata dal TUB e da altre fonti normative, le operazioni della specie debbono essere attuate solo se non sussistono dubbi di alcun genere e purché non derivino dall'utilizzo di privilegi derivanti dalla carica ricoperta.</p> <p>I Consiglieri si impegnano, pertanto, a non superare, per l'esposizione a loro direttamente riconducibile, il limite del 50% dell'importo per la segnalazione a Grande Rischio (attualmente pari al 10% del Patrimonio della Banca) e a non porre in essere con la Banca operazioni che possano prefigurare un interesse di qualsiasi natura e grado, al fine di tutelarsi da eventuali spiacevoli equivoci nei confronti di terzi.</p>
4.2	Art 136 del TUB
	<p>1. Chi svolge funzioni di Amministrazione, Direzione e Controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'Organo di Controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.</p> <p>2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di Amministrazione, Direzione e Controllo, presso una Banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della Società o Banca contraente e con l'assenso della capogruppo.</p> <p>3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile.</p>
4.3	Art 45 dello Statuto Sociale
	<p>Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.</p>

4.	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
4.4	Approfondimento
	<p>L'art. 136 del T.U.B., ripreso quasi integralmente dalla Norma Statutaria di cui sopra, vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla. Tale divieto è superabile nei casi in cui l'operazione venga deliberata all'unanimità dal C.d.A. e con il voto favorevole di tutti i componenti l'Organo di Controllo. L'unanimità prescritta dall'art. 136 del T.U.B. non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione ma è sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione, votino a favore dell'operazione.</p> <p>Nel libro dei verbali si ha cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate, nonché di tutti gli elementi previsti dall'art 2391 del c.c. (natura, termini, origini e portata dell'interesse); la delibera dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per cui la Banca prosegue nell'operazione.</p> <p>L'art 136 del T.U. e l'art. 45 dello Statuto si applicano ai <u>rapporti contrattuali</u> - e quindi oltre agli atti di compravendita anche alle obbligazioni degli esponenti aziendali di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie - <u>nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e quando sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca, conflitto che la norma intende evitare</u> (es. appalti di lavori e servizi, forniture, locazioni, comodati, assicurazioni, trasferimenti di proprietà e di altri diritti reali, ecc.).</p> <p>Nella disciplina prevista dall'art. 136 sono ricompresi gli incarichi professionali.</p> <p>Motivi di opportunità consigliano in ogni caso di evitare l'affidamento degli stessi in forma sistematica ed esclusiva a propri Esponenti.</p> <p>Il divieto vale anche in tutti i casi in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più Esponenti Aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni tali Esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente.</p> <p>Tale ipotesi ricorre quando obbligato o contraente sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una società semplice o in nome collettivo della quale l'Esponente è socio, • una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'Esponente è socio accomandatario, • una società di capitali in cui l'Esponente sia unico azionista, • una società di fatto o associazioni, anche solo temporanee, di imprese, per conto delle quali l'Esponente aziendale abbia responsabilità o corresponsabilità solidali per le obbligazioni da esse assunte nei confronti della Banca. <p>Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da Società, si ritiene applicabile l'art. 136 del T.U. qualora l'Esponente aziendale abbia nella Società contraente una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del T.U.B.</p> <p>Non essendo le prescrizioni dell'art. 23 T.U. sempre di facile applicazione, il Consiglio approfondisce attentamente i singoli casi, specie quelli dove manchi il supporto formale ma per i quali siano tuttavia riproducibili gli effetti derivanti da situazioni di controllo, quali quelle citate al punto 3 dell'articolo in questione (trasmissioni di utili e perdite, coordinamento di imprese per perseguire uno scopo comune, ecc.).</p> <p>Per l'applicazione dell'art. 136 del T.U. alle obbligazioni contratte da Società deve essere verificata la "padronanza giuridica o di fatto" ed appurato chi è in grado di determinare concretamente l'operato di tali Società, considerando l'aspetto sostanziale senza fermarsi a quello formale.</p> <p>Devono osservare le formalità dell'art. 136 T.U. anche i crediti che la Banca eroga a soggetti terzi, assistiti da garanzie personali o reali fornite dagli Esponenti della Banca, come anche i finanziamenti della Banca a favore di soggetti terzi, assistiti da cessioni dei credito pro soluto a favore della Banca, quando l'Esponente figura come debitore ceduto.</p> <p>Nei casi dubbi le formalità deliberative rispecchieranno le modalità rigorose previste all'art. 136 T.U.B.</p>

4.	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI
4.5	Esclusioni
	<p>Nel caso di finanziamenti a Società non controllate, nelle quali l'Esponente della Banca rivesta cariche di Amministratore o di Sindaco, si ritiene che la coincidenza di cariche, ovvero la detenzione da parte dell'Esponente di una partecipazione di minoranza nella società contraente, non dia luogo, di per sé, all'applicazione dell'art. 136 del T.U., ferma comunque la possibile ricorrenza, in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c.</p> <p>Alla verifica di tali fattispecie - che l'Esponente ha l'obbligo di comunicare – provvederà di volta in volta il Consiglio, senza la presenza dell'interessato; se le verifiche condotte porteranno a dimostrare l'esistenza di un'obbligazione "propria" indirettamente assunta, si dovranno seguire le formalità previste dall'art. 136 T.U.</p> <p>Non sono riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito (ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio, come ad es. la sottoscrizione di obbligazioni, di certificati di deposito, le operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente) resi agli Esponenti Aziendali a condizioni standardizzate in uso per la Clientela ordinaria (Clientela avente analoghe caratteristiche economico-finanziarie).</p> <p>Non sono altresì da ricondurre nell'ambito di applicazione della norma le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e di negoziazione di valori mobiliari nell'ambito dei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate in uso per la clientela ordinaria e purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.</p> <p>Nel novero dei servizi bancari non costituenti obbligazioni rientrano le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari e circolari e le operazioni di immediato utilizzo di somme indisponibili - oltre l'eventuale fido assegni - derivanti dal versamento sui conti correnti di assegni bancari o circolari tratti su altri Istituti di credito; tali tipologie di operazioni possono quindi essere effettuate anche nei confronti degli Esponenti alle stesse condizioni previste per la clientela ordinaria, così come indicato nella delibera di questo Consiglio di Amministrazione "Deleghe di potere in materia di erogazione del credito".</p>
4.6	Delibera di un organo delegato
	<p>Resta esclusa la possibilità che un organo o soggetto delegato possa deliberare operazioni di fido, compravendite ed obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti degli Esponenti come sopra definiti dall'art. 136 T.U.B.</p>
4.7	Delibera generica
	<p>Non sono peraltro ammissibili deliberazioni generiche. Per ciascuna operazione dovranno essere riportate le caratteristiche atte ad individuarla, in tutti i suoi aspetti, compresi anche quelli economici (es. tassi, valute, spese).</p> <p>In merito al trattamento economico, il Consiglio stabilisce che all'operazione deliberata vengano applicate le condizioni tempo per tempo praticate alla clientela ordinaria, comprese quelle rimesse alla facoltà dell'Esecutivo, con la conseguenza che, qualora le condizioni vengano a variare, non sarà necessario sottoporre nuovamente al Consiglio la posizione dell'esponente interessato.</p>
4.8	Approvazione dell'Organo di Controllo
	<p>Per quanto concerne l'approvazione dell'Organo di Controllo, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere parere favorevole, ne consegue che, quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio di Amministrazione nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e va fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dar corso alle operazioni in parola.</p>
4.9	Delibera nei confronti di un Sindaco
	<p>Il componente il Collegio Sindacale che fosse interessato a contrarre un'obbligazione con la Banca non deve esprimere il parere in occasione della deliberazione dell'operazione medesima.</p>

CAPITOLO 5 – CONFLITTO DI INTERESSE PER GLI ESPONENTI AZIENDALI

5.	
5.1	Casi di conflitto
	<p>Tra le situazioni previste dall'art. 2391 c.c., che l'Amministratore è tenuto a segnalare al Consiglio ed al Collegio sindacale, sono senz'altro comprese quelle in cui l'Esponente aziendale è portatore di interessi di terzi (es. parenti, affini, clienti, colleghi di studio professionale, suoi debitori o creditori) che egli potrebbe essere portato a tutelare per ragioni economiche, familiari o professionali.</p> <p>Tra le ragioni economiche sono considerate rilevanti le operazioni tra la Banca e qualche impresa o società di cui l'Amministratore è solo socio di minoranza o con responsabilità personale limitata alla sola quota versata, non corredata con il rilascio di impegni o garanzie personali alla Banca stessa.</p> <p>Rientra senz'altro tra le ragioni economiche che legano l'Amministratore a terzi, obbligati o obbligandi con la Banca, anche l'attività di consulenza che egli prestasse ai terzi, ad esempio, per la predisposizione delle domande di fido.</p> <p>Altre ipotesi di rilievo potrebbero configurarsi quando l'Amministratore abbia con un terzo affidando rapporti di debito/credito, rispetto ai quali il finanziamento concesso al terzo potrebbe essere funzionale ad una loro sistemazione.</p> <p>Quando, per l'entità del credito dell'Amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diventa un presupposto necessario, anche se non l'unico, o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito, si entra sicuramente nel campo del conflitto di interessi.</p> <p>Nell'applicazione della normativa il Consiglio di Amministrazione si ispira al principio di un rigoroso rispetto, a prescindere dal fatto che le condizioni dell'atto che interessa l'Esponente aziendale si rivelino vantaggiose per la Banca.</p>
5.2	Rapporti professionali
	<p>Sono considerati economicamente rilevanti anche i rapporti professionali di una certa consistenza e continuità, intercorrenti tra l'Amministratore della Banca e Clienti della Banca stessa (es. consulenti, curatori d'affari, intermediari, agenti immobiliari).</p> <p>Al riguardo, a prescindere dalla consistenza e dalla organicità dei mandati professionali che possono esistere tra l'Amministratore della Banca ed un suo Cliente, che si rivolge alla Banca per ottenere credito, l'Esponente aziendale deve sentirsi obbligato a fornire alla Banca gli elementi a sua conoscenza sulle attività e sullo stato di affidabilità del Cliente, quando essi abbiano rilevanza ai fini della corretta identificazione della rischiosità e della solvibilità.</p> <p>Non si ritengono, in tal caso, prevalenti le pur legittime protezioni offerte dalla legge al segreto professionale, se si ha a mente che il legislatore del Testo Unico, all'art. 137, ha ritenuto di perseguire penalmente gli amministratori ed i dipendenti bancari che non segnalassero alla propria banca le informazioni corrette e complete in loro possesso sui richiedenti fido, anche se a carattere riservato.</p>
5.3	Erogazioni liberali
	<p>Non estranea all'interesse per conto terzi è anche l'ipotesi di sollecitazione di erogazioni liberali o agevolative in favore di enti ed associazioni nelle quali l'Amministratore riveste cariche rappresentative o sia comunque interessato.</p>
5.4	Informativa verso il CdA e verso il Collegio Sindacale
	<p>Tutti gli Amministratori, i Sindaci ed il Direttore Generale si impegnano a rendere edotto il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale dell'esistenza o ricorrenza di situazioni delle specie in occasione di instaurazione, di rinnovo o di variazione di rapporti con la Banca, nei quali essi siano interessati direttamente, indirettamente o per conto di terzi.</p>

CAPITOLO 6 – ULTERIORI FONTI NORMATIVE

6.	
6.1	Premessa
	<p>L'attività del Personale Dipendente e degli Esponenti Aziendali sono improntate al rigoroso rispetto delle normative che sono applicabili all'ambito bancario.</p> <p>A titolo non esaustivo, si elencano le principali:</p> <p><i>Antiriciclaggio</i> (Decreto Legislativo n. 231/2007 e succ. modifiche e integrazioni, e relativi provvedimenti attuativi emanati dalle competenti Autorità)</p> <p><i>Anti-Usura</i> (Legge n. 108/1996 e succ. modifiche e integrazioni, e relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di settore)</p> <p><i>Codice del Consumo</i> (Decreto Legislativo n. 206/2005 e succ. modifiche e integrazioni e normative di recepimento della medesima disciplina)</p> <p><i>Trasparenza</i> (Decreto Legislativo n. 385/1993, Titolo VI, e succ. modifiche e integrazioni, e relativi provvedimenti emanati dalle Autorità creditizie e di Vigilanza)</p> <p><i>Privacy</i> (Decreto Legislativo n. 196/2003 e succ. modifiche e integrazioni e relative disposizioni di attuazione e provvedimenti emanati dall'Autorità Garante)</p> <p><i>Intermediazione Finanziaria</i> (Decreto Legislativo n. 58/1998 e succ. modifiche e integrazioni, e relativi provvedimenti attuativi emanati dalle competenti Autorità di Vigilanza)</p> <p><i>Sicurezza e Salute dei Lavoratori</i> (Decreto Legislativo n. 81/2008 e succ. modificazioni ed integrazioni)</p> <p><i>Responsabilità degli Amministratori</i> (Decreto Legislativo n. 231/2001 succ. modifiche e integrazioni)</p> <p><i>Intermediazione assicurativa</i> (Decreto Legislativo n. 209/2005 e succ. modificazioni ed integrazioni, e relative disposizioni attuative).</p>
6.2	Art. 23 T.U.B.
	<p>1. Ai fini del presente Capo, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.</p> <p>2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: <ol style="list-style-type: none"> a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
6.3	Art. 137 T.U.B.
	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.</p>

6.	ULTERIORI FONTI NORMATIVE
6.4	Art. 2359 codice civile
	<p>"Sono considerate società <u>controllate</u>:</p> <p>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</p> <p>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</p> <p>3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi."</p>
6.5	Art. 2391 codice civile
	<p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>
6.6	Art 53 T.U.B. (Vigilanza Regolamentare)
	<p>1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:</p> <p>a) l'adeguatezza patrimoniale;</p> <p>b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;</p> <p>c) le partecipazioni detenibili;</p> <p>d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;</p> <p>d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d) (136).</p> <p>2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.</p> <p>2- bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:</p> <p>a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;</p> <p>b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia (137).</p>

6.	ULTERIORI FONTI NORMATIVE
6.6	Art 53 T.U.B. (Vigilanza Regolamentare) - segue
	<p>3. La Banca d'Italia può:</p> <p>a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;</p> <p>b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;</p> <p>c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);</p> <p>d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio (138).</p> <p>4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio (139).</p> <p>4- bis. (abrogato) (140).</p> <p>4- ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione (141).</p> <p>4- quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica (142) (143).</p>

ALLEGATO 1 – NORMA TRANSITORIA

Ad integrazione e miglior specifica del paragrafo 3.2, il Consiglio determina i seguenti limiti.

1. Nella formulazione delle liste di candidati alla nomina di membri del CdA, si dovrà tenere conto dell'età anagrafica degli stessi, evitando di inserire persone che abbiano compiuto o superato il settantesimo anno di età; l'amministratore che, durante l'espletamento del proprio mandato raggiunga il settantesimo anno di età, si asterrà dal ricandidarsi per il mandato successivo.
2. L'amministratore che, durante l'espletamento del proprio mandato, venga a ricoprire incarichi di natura politica (quali, ad esempio, parlamentare, presidente di provincia, sindaco o assessore) rinuncerà all'incarico di membro del consiglio di amministrazione della Banca. Al termine dell'incarico politico potrà essere inserito tra i candidati per le cariche sociali secondo le norme di Statuto. Eventuali Consiglieri in carica che si trovino nelle caratteristiche riportate al momento dell'emanazione del presente codice, decadono allo scadere del mandato in corso.
3. Gli Esponenti Aziendali, al termine del quarto mandato consecutivo, non si ricandideranno per le cariche sociali. L'applicazione di tale limite di mandati terrà conto di quanto segue:
 - a) il primo mandato ai fini del computo è quello che si è interrotto per le due banche fondenti (ex Romagna Centro ed Ex Macerone)
 - b) il vincolo dell'età anagrafica prevarrà anche qualora l'Esponente compia il 70° anno prima del completamento di quattro mandati;
 - c) la limitazione del numero di mandati consecutivi non troverà applicazione per gli amministratori che, durante il loro quarto mandato o successivo, ricoprano la carica di Presidente o Vice-Presidente del CdA; qualora gli stessi non venissero riconfermati nelle predette cariche anche per il quinto mandato successivo, rinunceranno a candidarsi per quello seguente. E così di seguito per quelli successivi.
4. Qualora, al termine di un mandato, il numero di consiglieri non ricandidabili superi il 50% del totale dei membri, si applicherà la seguente procedura:
 - a) il numero massimo di consiglieri non ricandidabili non potrà comunque superare la metà del totale;
 - b) in ordine di condizioni per non essere ricandidabili si terrà conto in primo luogo dell'età anagrafica (70° anno compiuto), secondariamente dell'anzianità di carica, infine dell'età di ciascuno, favorendo il mantenimento dei candidati più giovani.